



**Tribunale Ordinario di Ancona
IL GIUDICE**

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Visto il giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c. 6265/2017 R.G.

Visto l'art. 559 c.p.c.,

nomina quale custode dei beni oggetto di giudizio

ASTE
GIUDIZIARIE.it

AVV. SIMONA MENGARELLI

DISPONE

che il nuovo custode:

- a) darà immediata comunicazione della propria nomina ai comproprietari;
 - b) ove il bene sia occupato da terzi in virtù di contratto stipulato in data anteriore al pignoramento, il custode riscuoterà i canoni che verserà su libretto postale o bancario o conto corrente, intestato al medesimo custode nella qualifica e, in caso di mancata corresponsione, procederà a richiedere la convalida dello sfratto per morosità, mentre in caso di regolare versamento dei canoni intimerà licenza per finita locazione.
 - c) Per il caso in cui il compendio pignorato sia rappresentato da una quota dell'immobile, il custode riscuoterà la quota del canone di spettanza del debitore, ove il bene sia locato.
 - d) Il custode darà comunicazione della propria nomina all'amministratore di condominio, ove il bene sia situato in uno stabile ove il condominio sia costituito.
 - e) Ove il bene pignorato possa riservare pericoli per terzi e non esista una polizza assicurativa stipulata dal debitore o dal condominio, il custode provvederà alla stipula per essere garantito da eventuali responsabilità, facendo ricorso alla compagnia di Assicurazione, con la quale il Consiglio dell'Ordine abbia ottenuto particolari condizioni di garanzia e di prezzi.
- Ai sensi del 5[^] dell'art 560 c.p.c. il custode, a richiesta, accompagnerà eventuali interessati a presentare offerta di acquisto a visitare l'immobile, nei 30 gg. successivi alla pubblicazione dell'avviso d'asta sul sito internet, esibendo copia della relazione peritale.
- A tal fine il custode potrà essere contattato mediante recapito telefonico che sarà indicato nella pubblicità (internet, giornali, manifesti).
- Sempre in virtù di detta norma il custode, previa autorizzazione del Giudice provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità.

Qualora al momento della consegna al Custode giudiziario l'immobile non risulti integralmente liberato dalle cose mobili, il Custode è nominato custode dei beni mobili non assoggettati a pignoramento, previo inventario dei medesimi da parte dello stesso Custode.

Il compenso del custode verrà liquidato, previo deposito di specifica nota, in base alle attività dal medesimo svolte; il creditore procederà anticiperà le spese vive nella misura forfettaria di € 500,00, salva, per maggiori spese, esibizione di fatture.

La funzione del custode, avrà termine con la immissione in possesso del definitivo aggiudicatario.

Solo successivamente gli verrà liquidato il compenso.

Dispone che il Custode proceda ad accettare l'incarico entro 10 giorni dalla comunicazione della sua nomina.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Ancona li 18/04/2021

Il Giudice
Dr. Maria Letizia Mantovani

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it